

- (16) A causa del basso rischio fitosanitario riscontrato dall'EFSA nel marzo 2016 <sup>(1)</sup> è opportuno consentire che le piante specificate appartenenti a varietà che si sono rivelate non sensibili a una o più sottospecie dell'organismo specificato possano essere spostate al di fuori delle zone delimitate senza un passaporto delle piante redatto e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE della Commissione <sup>(2)</sup>.
- (17) Vista la capacità di dispersione in volo degli insetti vettori è opportuno e più ragionevole autorizzare lo spostamento delle piante specificate dai siti di produzione circondati da una zona larga 100 m che è stata soggetta a ispezioni due volte l'anno e in cui sono state rimosse immediatamente tutte le piante che sono risultate avere sintomi o essere infette dall'organismo specificato. Per motivi di coerenza è opportuno applicare una regola simile ai siti di produzione dei paesi terzi nei quali è stata accertata la presenza dell'organismo specificato.
- (18) L'esperienza ha dimostrato che i siti di produzione in cui le piante ospiti vengono coltivate al di fuori delle zone delimitate sono soggetti a ispezioni annuali e, in caso di sintomi, sono soggetti a campionamento e analisi al fine di garantire un più elevato livello di confidenza riguardo all'assenza dell'organismo specificato. Per questo motivo e al fine di garantire un livello armonizzato di protezione nell'Unione si dovrebbero adottare le rispettive prescrizioni per tali siti.
- (19) Le specie *Coffea*, *Lavandula dentata* L., *Nerium oleander* L., *Olea europaea* L., *Polygala myrtifolia* L., e *Prunus dulcis* (Mill.) D.A. Webb sono risultate periodicamente infette dall'organismo specificato e possono quindi facilitare la diffusione della malattia nell'Unione. Nonostante siano ancora in corso, in via precauzionale, attività di ricerca per risalire alla fonte delle piante infette individuate nell'Unione, tali piante specificate dovrebbero essere coltivate solo in siti soggetti a ispezioni, campionamento e analisi ufficiali annuali volti a confermare l'assenza dell'organismo specificato. A causa della maggiore sensibilità di tali piante all'organismo specificato, la presenza di tale organismo dovrebbe essere individuata sulla base di almeno due analisi positive, di cui almeno una dovrebbe essere un'analisi molecolare, indicate nella rispettiva banca dati della Commissione.
- (20) Una prescrizione simile dovrebbe essere applicata nei paesi terzi in cui non è ancora stata accertata la presenza dell'organismo specificato. Al momento di spostare tali piante nell'Unione gli operatori professionali dovrebbero inoltre tenere un registro per almeno tre anni, al fine di garantire la tracciabilità e ispezioni ufficiali di follow-up, se del caso.
- (21) La decisione di esecuzione (UE) 2015/789 stabilisce disposizioni rigorose per lo spostamento nell'Unione di determinate specie di piante («piante ospiti») che sono risultate infette dagli isolati europei dell'organismo specificato. Tali piante ospiti sono soggette a condizioni rigorose anche se non sono mai coltivate all'interno di una zona delimitata.
- (22) Al tempo stesso, la decisione di esecuzione (UE) 2017/167 della Commissione <sup>(3)</sup> ha autorizzato temporaneamente il Belgio, la Repubblica ceca, la Francia e la Spagna a certificare le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base di determinate specie di piante da frutto di cui all'allegato I della direttiva 2008/90/CE del Consiglio <sup>(4)</sup>, prodotti in campo in condizioni non a prova di insetto. Alcune di esse, in particolare le specie *Juglans regia* L., *Olea europaea* L., *Prunus amygdalus* Batsch, *P. amygdalus* x *P. persica*, *P. armeniaca* L., *P. avium* (L.) L., *P. cerasus* L., *P. domestica* L., *P. domestica* x *P. salicina*, *P. dulcis* (Mill.) D.A. Webb, *P. persica* (L.) Batsch, e *P. salicina* Lindley, sono notoriamente sensibili agli isolati europei e non europei dell'organismo specificato e figurano come «piante specificate» nell'elenco dell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2015/789.
- (23) Considerata la minaccia emergente che l'organismo specificato rappresenta per il territorio dell'Unione, l'autorizzazione alla certificazione di tali piante madri di pre-base e materiali di pre-base, che deroga al requisito di coltivazione in condizioni a prova di insetto, dovrebbe essere integrata da garanzie fitosanitarie alternative anche se le piante non si trovano in una zona delimitata a norma della decisione di esecuzione (UE) 2015/789.
- (24) Tali piante madri di pre-base e materiali di pre-base soggetti alla decisione di esecuzione (UE) 2017/167 dovrebbero pertanto essere spostati all'interno del territorio dell'Unione solo se accompagnati da un passaporto delle piante. In tal modo si intende garantire l'indennità dall'organismo specificato di tali piante madri di pre-base

<sup>(1)</sup> *The EFSA Journal* 2016; 14(10):4601, 19 pagg., doi:10.2903/j.efsa.2016.4601.

<sup>(2)</sup> Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all'interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione (GU L 4 dell'8.1.1993, pag. 22).

<sup>(3)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2017/167 della Commissione, del 30 gennaio 2017, che autorizza temporaneamente il Belgio, la Repubblica ceca, la Francia e la Spagna a certificare le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base di determinate specie di piante da frutto di cui all'allegato I della direttiva 2008/90/CE del Consiglio, prodotti in campo in condizioni non a prova di insetto (GU L 27 dell'1.2.2017, pag. 143).

<sup>(4)</sup> Direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (GU L 267 dell'8.10.2008, pag. 8).

